



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"Guastella - Landolina"

via Ettore Majorana snc- C.da Gabatutti – 90036 Misilmeri (Pa)

Tel. 0917525597-091546899-C.F. 97382260822

Email (PEO):PAIC8BW002@istruzione.it (PEC) PAIC8BW002@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icsguastellalandolina.edu.it>



_____Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione Scolastica Distretto 9_____

Misilmeri, 10.09.2025

Al personale Docente
p.c. al DSGA

Circolare n. 16

Oggetto: utilizzo del registro elettronico - personale docente

Si ricorda che sia il cosiddetto "registro di classe", che il "registro del docente" (più propriamente "*giornale del professore*", che ai sensi dell'art. 41 del RD. N. 965 del 30 aprile 1924, ogni docente deve "tenere diligentemente"), sono atti pubblici di particolare rilevanza in quanto definiti atti di "fede privilegiata" e pertanto, le falsità connesse ad essi sono punite con un aggravamento di pena. L'art. 476 punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, alteri un atto vero o lo falsifichi.

Il "registro del docente", sul quale devono essere annotate le attività svolte, la correzione o lo svolgimento di prove, le assenze, i ritardi degli alunni, le valutazioni assegnate, le note disciplinari ed eventuali altri fatti rilevanti accaduti, attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige. Anche la non veritiera attestazione di assenza o ritardo degli alunni, incidendo sul valore probatorio del registro, costituisce reato ai sensi dell'art. 476 del codice penale.

Falsità materiale a parte, quella ideologica, attuata attraverso condotte attive od omissive di un pubblico ufficiale, è sanzionata dall'art. 479 del Codice Penale. In particolare, viene punita:

1. la falsa attestazione che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza;
2. la falsa attestazione di fatti che l'atto è destinato a provare;
3. l'omissione o l'alterazione di dichiarazioni da lui ricevute;
4. l'attestazione di aver ricevuto dichiarazioni a lui non rese.

Anche il registro elettronico è un atto pubblico, seppure informatico. La Legge 547/93 ha introdotto la fattispecie del falso informatico, che consiste nella falsificazione di documenti informatici, punita ai sensi dell'art. 491 bis del Codice Penale.

Sul "registro di classe" devono essere annotate ogni giorno, e comunque entro la giornata le assenze, i ritardi, le uscite anticipate degli alunni, le attività svolte, tutte le attività assegnate (compiti) ed ogni altra informazione funzionale alla classe, agli studenti, alle famiglie, così come previsto anche nel "Patto educativo di corresponsabilità".

Qualora difficoltà tecniche impediscano l'utilizzo del registro elettronico, le SSLI informeranno tempestivamente la Dirigenza, i referenti proff. Riggi Paolo e La Barbera Giampiero o gli uffici di segreteria per i provvedimenti del caso.

Si allega alla presente la guida per l'utilizzo del Registro Elettronico Axios.

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Emanuele Ridulfo**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993*